



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIREZIONE GENERALE
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Oggetto: Regolamento della Scuola di Medicina e Chirurgia

IL RETTORE

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto lo Statuto dell'Ateneo;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità di Ateneo;
Visto il Regolamento per le Elezioni di Ateneo;
Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica di Ateneo;
Visto il D.R. 3677/2019 di Istituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 1 dicembre 2025 n° 8 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento della Scuola;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2026 con la delibera n° 08.05;
Vista la delibera del Senato Accademico del 18 febbraio 2026 n° 06.01;

DECRETA

È emanato il seguente Regolamento della Scuola di Medicina e Chirurgia:

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, costituita con Decreto Rettorale 3677/2019, in seguito denominata Scuola, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 240/2010, articolo 2, comma 2 lettera c), dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento Generale d'Ateneo, e in conformità ai Regolamenti dei Dipartimenti ad essa raccordati.

Art. 2 – La Scuola

1. La Scuola di Medicina e Chirurgia svolge le seguenti funzioni:
 - a. coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche nella sede centrale e nei poli territoriali, e di gestione di servizi comuni di cui all'art. 2 comma 2 lett. c) della Legge 240/2010, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio sulla base delle proposte dei Dipartimenti che la costituiscono;
 - b. promozione della circolazione del sapere e del miglioramento della qualità e internazionalizzazione della didattica individuati dai Dipartimenti concorrenti alla costituzione della Scuola;
 - c. promozione delle interazioni e le sinergie delle attività didattiche tra i Dipartimenti, sulla base delle delibere adottate dai rispettivi Consigli;
 - d. assicura il corretto funzionamento dei flussi informativi tra i Dipartimenti e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS);
 - e. garanzia della inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti nel rispetto e secondo le modalità e i limiti concertati nei protocolli d'intesa con la Regione. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici e di assistenza, per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati, e la disponibilità delle strutture assistenziali, la Scuola, nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e delle deleghe ricevute, può stipulare accordi con Enti e istituzioni nazionali regionali e locali, di tipo sanitario, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario Nazionale.
2. Le attività didattiche sono quelle svolte nei Corsi di Studio e nelle Scuole di Specializzazione incardinati nei Dipartimenti che costituiscono la Scuola.
3. L'elenco dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola, dei rispettivi Corsi di studio e Scuole di specializzazione è riportato nell'allegato A.

4. Per il coordinamento e l'organizzazione delle suddette funzioni la Scuola, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento:
 - a. verifica che l'offerta formativa complessiva rispetti gli indicatori programmatici degli organi di governo dell'Ateneo ed i parametri ministeriali di accreditamento, valutandone la sostenibilità dal punto di vista delle risorse umane;
 - b. analizza, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, l'utilizzo del personale docente afferente ai Dipartimenti e delle risorse logistiche (aule, laboratori didattici, sale studio, etc.) disponibili anche avanzando proposte integrative agli Organi competenti previa delibera dei Dipartimenti interessati.
5. Relativamente alla gestione, assistenza e coordinamento delle attività didattiche ordinarie, la Scuola:
 - a. esegue il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività formative, verificando la regolarità delle lezioni (orari, presenza dei docenti, copertura degli insegnamenti), attraverso piattaforma informatica, assicurando che tutte le modifiche (cambi di orario, assenze, recupero lezioni) siano tempestivamente comunicate a studenti e docenti;
 - b. può assumere ulteriori funzioni, eventualmente delegate dai Consigli di Dipartimento e dai Consigli di Corso di Studio, relative alla gestione centralizzata degli orari e delle aule, al coordinamento delle attività didattiche comuni a più corsi di studio e all'organizzazione di attività integrative o di seminari trasversali;
 - c. svolge, su esplicita delega dei Dipartimenti di riferimento dei Corsi di Studio, funzioni di gestione delle attività didattiche, tra cui:
 - emanazione di bandi per la copertura degli insegnamenti;
 - emanazione di bandi anche per soggetti esterni con contratto di diritto privato, a titolo retribuito o gratuito;per i contratti a titolo gratuito di cui all'art. 23, c.1 L. 240/2010, sottopone le proposte di affidamento alla prevista valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, in conformità con il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa, provvedendo a effettuare le relative rendicontazioni agli Uffici dell'Amministrazione Centrale;
 - d. istruisce e definisce, su proposta dei Corsi di Studio e dei corsi di Scuola di Specializzazione, procedure relative alle convenzioni per le attività di stage e tirocinio con Enti esterni.
5. La Scuola ha autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal Bilancio unico di Ateneo e, tramite il Consiglio i relativi uffici:
 - a. organizza le risorse umane, le strutture e i servizi ad essa destinati;
 - b. avanza e/o coordina le richieste di finanziamento necessarie al funzionamento della stessa, degli spazi, delle strutture comuni e comunque di tutte le aree o locali interessati alla erogazione della didattica, ivi compresi aule, biblioteche e laboratori didattici e/o informatici.
6. La Scuola ha sede in Palermo, Via Del Vespro, n.131.

Art. 3 – Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Consiglio della Scuola.

Art. 4 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante della Scuola ed il responsabile delle relative attività:
 - a. convoca e presiede il Consiglio della Scuola;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - c. approva le convocazioni delle assemblee studentesche di Scuola;
 - d. promuove e firma le convenzioni di competenza della Scuola;
 - e. sovrintende al coordinamento del regolare svolgimento di tutte le attività didattiche inclusi i tirocini, e organizzative di competenza della Scuola ed esercita ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;
 - f. emana i bandi per le elezioni delle componenti elettive nel Consiglio della Scuola;
 - g. emana i bandi per le elezioni dei Coordinatori e delle componenti elettive nei Consigli di Corso di Studio e delle Scuole di specializzazione, previsti dal Regolamento per le elezioni di Ateneo;
 - h. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - i. assolve ai compiti e agli incarichi previsti da specifici protocolli d'intesa tra la Regione Siciliana e Università degli Studi di Palermo;

- j. garantisce il corretto funzionamento dei flussi informativi tra i Dipartimenti e Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS).
2. Per esercitare le proprie funzioni il Presidente:
 - a. acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative rappresentate dalle Unità Operative didattiche dei dipartimenti ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento;
 - b. convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale.
3. Il Presidente designa un Vicepresidente tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Scuola che non abbiano altri incarichi di governo in Ateneo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Presidente può altresì delegare specifiche funzioni ad altri componenti del Consiglio.

Art. 5 – Elezioni del Presidente

1. Il Presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari a tempo pieno dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola stessa, che non abbiano altri incarichi di governo di Ateneo e che possa assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore. Il suo mandato ha durata triennale ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
2. Votano per l'elezione del Presidente tutti i componenti del Consiglio della Scuola.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Qualora, in seconda votazione, nessuno dei candidati ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
4. A termine del triennio, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissioni del Presidente stesso, accettate dal Rettore, il Decano dei componenti del Consiglio della Scuola o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo di prima fascia, indice le elezioni del Presidente. Le elezioni devono essere indette almeno 15 giorni prima della votazione e deve esserne data comunicazione a tutto il corpo elettorale.
5. Le procedure elettorali seguono le prescrizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento di Ateneo per le Elezioni.

Art. 6 – Composizione ed elezione del Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - a. il Presidente;
 - b. i Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola;
 - c. tre docenti universitari Direttori dei Dipartimenti assistenziali integrati, eletti dai docenti afferenti ai Dipartimenti medesimi, che concorrono a costituire la percentuale di cui alla successiva lettera e);
 - d. due Direttori delle Scuole di Specializzazione di area medica e sanitaria, eletti dai docenti dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, che concorrono a costituire la percentuale di cui alla successiva lettera e);
 - e. una rappresentanza non superiore al 10% dei docenti appartenenti a ciascun Consiglio di Dipartimento che concorre alla costituzione della Scuola. Tale limite del 10% si intende riferito in modo complessivo alla totalità della Struttura di raccordo costituita dai Dipartimenti partecipanti. Fatte salve le disposizioni di cui alle lettere c) e d), la suddetta rappresentanza è costituita prioritariamente dai Coordinatori dei Corsi di Studio, anche qualora non afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso stesso, di cui all'art. 36, comma 2, dello Statuto sui quali la Scuola esercita l'attività ai sensi dell'art. 32, comma 2, del medesimo Statuto.
I Coordinatori dei Corsi di Studio fanno parte di diritto della rappresentanza qualora il loro numero sia pari o inferiore al numero di posti disponibili, determinato secondo il limite percentuale sopra indicato.

Nel caso in cui:

- e.1 il numero dei Coordinatori sia superiore al numero di posti disponibili, il Presidente della Scuola procederà all'elezione dei Coordinatori da includere nella rappresentanza, nel

- rispetto del limite numerico previsto, mediante votazione da parte dei docenti dei Consigli dei Dipartimenti costituenti la Scuola;
- e.2 il numero dei Coordinatori sia inferiore al numero di posti disponibili, i posti residui sono attribuiti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura proporzionale al numero dei docenti afferenti a ciascun Dipartimento. In questo secondo caso ogni Consiglio di Dipartimento elegge, tra i componenti della Giunta, un numero di docenti pari ai posti attribuiti al Dipartimento medesimo;
In caso di decadenza dal ruolo di Coordinatore di Corso di Studio, si procede alla sua immediata sostituzione secondo le seguenti modalità:
- e.3 Qualora il numero dei Coordinatori dei Corsi di Studio sia superiore al numero dei posti disponibili il Presidente della Scuola provvede alla convocazione immediata del corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un nuovo rappresentante;
- e.4 Qualora il numero dei Coordinatori sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, la sostituzione avviene mediante subentro del Coordinatore nominato.
- f. Nei casi di accorpamento di due Consigli di Corsi di Studio in un Consiglio di classe o interclasse i posti residui sono attribuiti prioritariamente ai Coordinatori non eletti e successivamente ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura proporzionale al numero dei docenti afferenti a ciascun Dipartimento. In tal caso, la sostituzione avviene mediante subentro del primo dei non eletti, secondo l'ordine risultante dalla votazione di cui alla lettera h). In assenza di non eletti, il Direttore del Dipartimento provvede alla convocazione immediata del corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un nuovo rappresentante.
- g. Nei casi di scioglimento di un Consiglio di classe o interclasse i Coordinatori, avendo priorità nella rappresentanza al Consiglio della Scuola, subentrano all'ultimo degli eletti tra i componenti della Giunta del Dipartimento che, per effetto del ricalcolo proporzionale, vedrà ridotto il numero dei propri rappresentanti;
- h. una rappresentanza degli studenti afferenti alla Struttura di raccordo pari al 20% del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione ai diversi livelli dei Corsi di studio e alla loro tipologia;
- i. il Responsabile Amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto consultivo.
2. I componenti elettivi della Scuola durano nella carica tre anni, ad eccezione della componente studentesca, di cui alla lett. h del comma 1, che dura nella carica due anni e decadono nel momento in cui abbiano perduto la qualità di studente dell'Ateneo. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze. In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive.
3. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, su richiesta del Presidente e senza diritto di voto:
- a. Il Presidente della Commissione paritetica Docenti-Studenti;
- b. i Delegati alla Didattica dei Dipartimenti, i Coordinatori di Corsi di Studio non eletti nel Consiglio e altri soggetti esterni;
- c. il Manager didattico.

Art. 7 – Competenze del Consiglio

1. Le competenze del Consiglio della Scuola in relazione alle attività didattiche concernono, oltre quelle esplicitamente previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, le attività che vengono a essa delegate per espressa volontà dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola.
2. Al fine di raggiungere l'obiettivo del coordinamento e della razionalizzazione delle attività didattiche, il Consiglio:
- a. approva il Regolamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. approva, previa delibera dei Dipartimenti interessati, l'ordinamento didattico e il regolamento didattico di ciascun Corso di Studio, su proposta dei rispettivi Consigli di Corso di Studio interessati;
- c. autorizza la copertura degli insegnamenti di diritto privato e la stipula delle convenzioni di interesse della Scuola e dei Corsi di Studio e di Specializzazione afferenti, secondo quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo;
- d. designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;
- e. propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di Studio, sulla base delle delibere dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola;
- f. può proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione dei Master universitari;

- g. coordina e razionalizza il conferimento dei compiti didattici ai docenti, nel rispetto della qualità e della valutazione dell'offerta formativa e sulla base delle indicazioni dei corsi di studio, della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e dei Dipartimenti interessati;
 - h. sovrintende alla corretta attuazione e all'utilizzo delle strutture durante lo svolgimento dell'Offerta Formativa;
 - i. su richiesta dei Dipartimenti o per le eventuali attività da questi delegate, supporta i Dipartimenti, con proprio personale, nella gestione dei Corsi di Studio loro affidati;
 - j. organizza, gestisce e coordina, su delega dei Dipartimenti, i servizi comuni nonché le attività didattiche correlate (organizzazione didattica dei semestri e pianificazione aule, gestione attrezzatura informatica delle aule, assistenza ai computer di aula e all'accesso alle aule, gestione registro online delle lezioni, etc) e predispone il calendario didattico, tenuto conto delle esigenze specifiche e su delega dei Dipartimenti sentiti i Corsi di Studio;
 - k. provvede, a seguito di apposita delega conferita dai Dipartimenti che la costituiscono, alla emanazione di bandi per la copertura degli insegnamenti scoperti, emanazione di bandi anche per soggetti esterni con contratto di diritto privato (a titolo retribuito o gratuito); per i contratti a titolo gratuito di cui all'art. 23, c.1 L. 240/2010, sottopone le proposte di affidamento alla prevista valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, in conformità con il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa, provvedendo a effettuare le relative rendicontazioni agli Uffici dell'Amministrazione Centrale;
 - l. provvede all'attuazione delle procedure per il conferimento degli incarichi di tutor delle attività didattiche professionalizzanti nei Corsi di Studio, in parte coincidenti con le figure specialistiche aggiuntive;
 - m. propone su deliberazioni dei dipartimenti la programmazione didattica esercitando il controllo sui compiti didattici di professori e ricercatori ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento di tali compiti e del migliore utilizzo della docenza;
 - n. esprime parere sulle richieste di risorse per posti di professore e ricercatore avanzate dai Dipartimenti in funzione dell'impegno didattico ed assistenziale, ove previsto;
 - o. istituisce commissioni, anche permanenti, su temi strategici o progetti specifici, anche con componenti esterni;
 - p. svolge le procedure di autovalutazione dell'offerta formativa della Scuola, tenuto conto dei criteri di valutazione ministeriali e di quelli adottati in Ateneo;
 - q. valuta le richieste di convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattici ed integrativi per le esigenze delle Scuole di Specializzazione, previa acquisizione delle delibere di approvazione da parte dei Consigli delle Scuole;
 - r. propone agli Organi di Governo dell'Ateneo, sentiti i Consigli dei Corsi di studio e i relativi Dipartimenti, la programmazione degli accessi e i contingenti di studenti stranieri;
 - s. coordina, sinergicamente con i Dipartimenti interessati, le attività di orientamento, di comunicazione verso l'esterno e di promozione dell'offerta didattica relativa ai Corsi di studio ad essa conferiti, nonché le altre attività formative, rivolte anche al mondo dell'impresa e delle professioni, curando, in collaborazione con i Dipartimenti, il rapporto con i relativi ordini professionali e organismi di categoria, anche per quanto riguarda gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - t. fornisce i pareri previsti dal Protocollo d'Intesa Regione Siciliana - Università degli Studi di Palermo;
 - u. trasmette al manager didattico competente i dati relativi all'offerta formativa per l'inserimento nelle banche dati di Ateneo;
 - v. approva la proposta di budget economico e di budget degli investimenti annuale nonché la proposta di budget economico e di budget degli investimenti triennale;
 - w. approva una relazione analitica, predisposta dalla Commissione AQ della Scuola, sull'utilizzazione dei Docenti dei Dipartimenti coinvolti e sulle risorse logistiche, evidenziando eventuali esuberi e carenze, anche con riferimento a singoli Corsi di Studio.
3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 8 - Modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio

1. Le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. La seduta è valida se vi partecipa almeno la metà più uno del numero degli aventi diritto; nel computo non si tiene conto degli assenti

giustificati, purché non superiori a un terzo dei componenti dell'organo e comunque nel rispetto delle maggioranze qualificate eventualmente richieste per la delibera.

2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno.
3. Il Presidente convoca il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.
4. Il Presidente, per comprovati motivi di urgenza, o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio può, all'apertura della seduta e con maggioranza assoluta dei presenti, procedere all'inserimento di eventuali ulteriori punti all'ordine del giorno.
5. La convocazione in via ordinaria viene effettuata tramite il servizio di posta elettronica, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta. Soltanto in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di 24 ore.
6. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente è tenuto a sottoporre al Consiglio, anche in seduta straordinaria, le richieste di pareri o di decisioni formulate dal Rettore e/o dai Direttori dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola.
7. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei componenti, dedotti coloro che non concorrono alla determinazione del numero legale perché assenti giustificati, purché il numero dei presenti non sia inferiore a due terzi, con arrotondamento per difetto, dei componenti il Consiglio. Si considerano assenti giustificati i componenti che abbiano comunicato preventivamente via e-mail la propria assenza e che risultino ufficialmente assenti per motivi di salute, per la partecipazione a commissioni giudicatrici od a concorsi ed esami quali candidati, per gravi ragioni familiari, per congedi previsti dalla legge, per missioni fuori sede.
8. Le votazioni del Consiglio si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto su richiesta di un componente del collegio. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. Qualora si giunga ad un voto di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. L'astensione è computata come voto contrario.
9. Il Consiglio può, su specifici argomenti, sentire in qualità di esperti soggetti interni o esterni a UNIPA.
10. Il Segretario verbalizzante del Consiglio redige il verbale di ogni seduta; tale verbale ha valore legale e deve contenere tutti gli elementi che permettano la verifica della validità legale delle delibere. I verbali delle sedute del Consiglio devono contenere i termini essenziali delle discussioni, le delibere ed i risultati delle votazioni. Le deliberazioni di norma sono approvate seduta stante. I verbali sono ratificati all'inizio della seduta successiva. In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere la parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni, con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte. In casi motivati i verbali possono essere ratificati successivamente alla seconda seduta.
11. Le sedute del Consiglio di Scuola sono convocate di norma in presenza ma si possono svolgere anche in modalità esclusivamente telematica o mista secondo le disposizioni contenute nel "Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica".
12. I verbali del Consiglio, che sono pubblici e sono tenuti dal Responsabile Amministrativo, sono resi disponibili, per la consultazione di quanti ne facciano richiesta motivata, secondo la normativa vigente.

Art. 9 – L'Assemblea della Scuola

1. L'Assemblea della Scuola riunisce tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti al fine di consentire un confronto più ampio su problematiche di comune interesse, nonché garantire unità di indirizzo strategico.
2. Per la trattazione di tematiche assistenziali inerenti la gestione delle attività formative possono essere invitati i componenti delle aziende sanitarie facenti parte della rete formativa nella sede di Palermo e dei Poli territoriali.
3. Il Presidente della Scuola convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno.

Art. 10 – Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. È istituita presso la Scuola la Commissione paritetica Docenti-Studenti, di cui all'art. 33, comma 4, dello Statuto di Ateneo, con il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione della Scuola.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti provvede a:
 - a. verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento didattico e dal calendario didattico di Ateneo;

- b. verifica il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dai curricula, promuovendo in collaborazione con i Dipartimenti raccordi iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi;
 - c. esprimere il parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - d. mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni regolamentari sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio;
 - e. porre in essere ogni atto e/o attività necessari o utili all'assolvimento dei compiti assegnati alla CPDS ai sensi della normativa vigente, ove necessario anche in raccordo con altre CPDS;
 - f. provvede a segnalare al Direttore del Dipartimento di riferimento del CdS e a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del CdS, al Presidente della Scuola ed eventualmente al Rettore le irregolarità accertate;
 - g. Elaborare la relazione annuale.
3. Eventuali accertate irregolarità segnalate alla Commissione paritetica docenti-studenti saranno valutate secondo le linee guida del PQA.
 4. I rappresentanti degli studenti hanno un mandato biennale e decadono al completamento degli studi; gli altri componenti hanno mandato triennale. I componenti della Commissione che, per qualsiasi motivo, cessino dalle funzioni, decadono dalla carica e vengono immediatamente sostituiti.
 5. La Commissione Paritetica docenti-studenti si dota di un Regolamento interno che descrive in dettaglio la composizione dell'organo, le regole di funzionamento e i compiti da assolvere, ed entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio della Scuola.
 6. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da un Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e da uno Studente per ciascuno dei Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti che hanno costituito la Scuola stessa, eletti dal Consiglio del CdS. Non possono far parte della CPDS studenti che siano membri della Commissione AQ del proprio CdS e docenti che siano membri della Commissione AQ dei CdS afferenti ai Dipartimenti che hanno costituito la Scuola stessa.
 7. Sono eleggibili i docenti (professori o ricercatori) afferenti al CdS, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Nel caso in cui un docente afferisca a più Corsi di Studio, può essere eletto per un solo Corso di Studio. I componenti docenti restano in carica per un triennio e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
 8. Per quanto riguarda la componente studentesca l'elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti al CdS, non oltre il primo anno fuori corso. I componenti studenti restano in carica per un biennio e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
 9. Gli eletti nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono nominati dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio provvedimento.
 10. La Commissione è presieduta da un Coordinatore, eletto tra la componente docente nella prima riunione della CPDS.

Art. 11 – Commissione AQ della Scuola

1. È istituita presso la Scuola la Commissione AQ con il compito di:
 - a. Supportare il Presidente della Scuola nelle attività di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche complessive nella sede centrale e nei poli territoriali formulando proposte al Consiglio della Scuola, con particolare riferimento a:
 - verificare gli interventi mirati al miglioramento della gestione dei CdS coerentemente con gli obiettivi e l'impianto generale degli stessi;
 - verificare che l'offerta formativa complessiva rispecchi le indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo ed i parametri ministeriali di accreditamento, valutandone quantitativamente la sostenibilità in termini di risorse umane richieste (docenti, personale tecnico-amministrativo);
 - la sostenibilità dei CdS in termini di risorse logistiche;
 - predisporre una relazione analitica sull'utilizzo dei Docenti dei Dipartimenti coinvolti e sulle risorse logistiche disponibili, evidenziando eventuali esuberi o carenze, anche con riferimento a specifici Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) o singoli Corsi di Studio.
2. La Commissione AQ della Scuola, nominata dal Consiglio della Scuola su proposta del Presidente, è composta, oltre che dal Presidente della Scuola (che svolgerà il ruolo di Coordinatore della Commissione), dai Coordinatori delle Commissioni AQ della didattica dei Dipartimenti, da almeno un docente e uno studente delle Commissioni AQ della didattica dipartimentale, proposti dal Direttore di

Dipartimento, da una unità di personale tecnico-amministrativo della Scuola su proposta del Presidente, da almeno uno studente scelto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola.

Art. 12 - Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Presidente della Scuola, provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la responsabilità in solido con il Presidente.
2. Nello specifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili della Scuola;
 - b. partecipa alle sedute del Consiglio con funzione di segretario verbalizzante e con voto consultivo;
 - c. approva, la rendicontazione delle somme spese con l'utilizzo del fondo di economato con le procedure di cui al Regolamento per la Gestione del Fondo di Economato, ai fini della successiva presentazione all'Organo Collegiale (C.d.S.) per la parifica e reintegro delle stesse, provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni, alle liquidazioni della spesa nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità e dal Regolamento della Gestione del Fondo di Economato in accordo con il Presidente;
 - d. in solido con il Presidente della Scuola è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali della Scuola e dei documenti contabili.

Art. 13 - Approvazione del Regolamento e procedura di modifica

1. Il presente Regolamento necessita per la sua approvazione e per eventuali successive modifiche della maggioranza assoluta dal Consiglio della Scuola.
2. Il Regolamento, una volta approvato dal Senato Accademico su parere del Consiglio di Amministrazione, viene emanato con Decreto Rettorale.
3. Le modifiche che saranno eventualmente apportate allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento saranno automaticamente recepite ed efficaci.
4. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri